

CONDIZIONI DI SERVIZIO

I.M.U. Imposta municipale propria

A chi è rivolto

A tutti i contribuenti IMU.

L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di:

- immobili, esclusa l'abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
- aree edificabili
- terreni agricoli.

(Legge 160/2019, art. 1, comma 740)

I soggetti passivi sono:

- il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. l'usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto d'uso e di abitazione)
- il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
- il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto
- il concessionario di aree demaniali
- l'amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (quali portineria e parti comuni edificio).

(Legge 160/2019, art. 1, comma 768)

Iscritti AIRE: *Dall'anno 2020 l'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero - iscritto all'AIRE e già pensionato nel paese di residenza - non è più assimilato all'abitazione principale.*

Descrizione

L'IMU è l'Imposta Municipale Unica, o propria, istituita con **Decreto Legge 201/2011** ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella **IUC** (Imposta unica comunale) istituita dalla **Legge 27 dicembre 2013, n. 147**, rimanendo fino al 2016 sostanzialmente invariata (Comma 703: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.").

In seguito con la **Legge di stabilità 2016** sono state apportate diverse modifiche nell'applicazione dell'IMU.

Si comunica che il servizio di calcolo e l'invio dei conteggi dell'imposta **IMU, da quest'anno**, non verrà più effettuato dal Comune ma, come da normativa, il contribuente dovrà procedere in autoliquidazione al pagamento della stessa, ricordando che le scadenze rimangono stabilite dal Ministero in:

Acconto: **16/06/2025**

Saldo: **16/12/2025**

Scadenza unica soluzione: **16/06/2025**

L'Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione degli utenti per ogni eventuale informazione utile al corretto assolvimento dell'imposta.

Come Fare

- Inviare mail o contattare telefonicamente l'ufficio al fine di ricevere le informazioni di cui si necessita.
- Trattasi di imposta in **autoliquidazione**. E' possibile effettuare il calcolo del dovuto IMU utilizzando il Calcolatore IMU dell'anno in corso a cui si rimanda. *Per il calcolo IMU si consiglia l'accesso al sito www.amministrazionicomunali.it forniti di **rendita catastale**.*
- L'obbligo di presentare **la dichiarazione IMU** sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
- La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (*art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019*).

Cosa Serve

- **Rendite catastali e dati catastali** per procedere all'utilizzo del Calcolatore IMU a cui si rimanda
- Utilizzo dei **modelli ministeriali** al fine della redazione e conseguente presentazione della dichiarazione IMU